Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 9 maggio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 2 maggio 1957, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il sig. Semen Kozyrev, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

(2877)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 aprile 1957, n. 283.

Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1957, la pensione normale spettante al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, che abbia venti anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,75 per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 70 per cento degli emolumenti sopra specificati a quaranta anni di servizio utile.

Art. 2.

I trattamenti di pensione, derivanti dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1433, primo comma, e quelli previsti dall'art 1 della presente legge sono estesi al personale cessato dal servizio, rispettivamente, prima del 1° luglio 1956 e prima del 1° luglio 1957 nonchè ai familiari. La riliquidazione è compiuta di ufficio dalle Amministrazioni competenti. Fino alla prima riliquidazione e salvo conguaglio, continua, a titolo di acconto, la corresponsione dell'assegno integrativo previsto dall'art. 3 della legge 1° maggio 1955, n. 318.

Art. 3.

E' istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti:

cause avanti al pretore	L.	500
cause avanti al tribunale su appello da sentenze del pretore	»	1.500
cause di competenza in primo grado del tribunale	»	2.000
cause avanti alla Corte di appello	»	3.000
cause avanti alla Corte di cassazione	»	5.000

E' istituita per i ricorsi per ingiunzione una tassa nella misura seguente:

1) ricorso per ingiunzione di competenza del pretore	L.	300
2) ricorso per ingiunzione di competenza del tribunale	»	600

Dal pagamento delle tasse di cui ai precedenti commi sono esentate le controversie in materia di lavoro, di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza malattia ai lavoratori, di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonchè quelle in materia agraria, che si svolgono avanti alle sezioni specializzate del tribunale e della Corte di appello, e quelle sull'equo fitto.

Le tasse stabilite dal presente articolo saranno riscosse mediante marche da bollo da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o sull'originale del ricorso per ingiunzione e da annullarsi a cura del cancelliere con l'applicazione del timbro di ufficio.

Art. 4.

La tassa prevista nell'art. 7, comma primo, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale e la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato è stabilita in lire 3000.

Art. 5.

La tassa prevista dall'art. 5, primo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione avanti alla Corte dei conti in sede giurisdizionale è stabilita in L. 3000.

Art 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'entrata proveniente dalle tasse istituite con l'art 3 e col maggiore gettito dipendente dagli aumenti delle tasse indicate negli articoli 4 e 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — MORO — ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1957, n. 284.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1242, e con decreti del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, numero 1026, 30 ottobre 1950, n. 1306; 31 agosto 1951, n. 1774; 11 marzo 1953, n. 417; 26 gennaio 1954, n. 7; 14 settembre 1954, n. 1055; 4 febbraio 1955, n. 119; 20 settembre 1955, n. 940; 20 settembre 1955, n. 1547 e 9 novembre 1956, n. 1463;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di:

12) Economia delle aziende pubbliche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1957

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1957
Atti del Governo, registro n. 105, *foglio n.* 77. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1957, n. 285.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con i regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1847; 26 ottobre 1940, n. 2058; 16 marzo 1942, n. 323; 24 ottobre 1942, n. 1597 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 932; 31 ottobre 1950, n. 1308; 11 aprile 1951, n. 953; 25 luglio 1952, n. 1501; 26 ottobre 1952, n. 4529; 10 febbraio 1953, n. 384; 30 luglio 1953, n. 715; 24 settembre 1954, n. 1205; 14 marzo 1955, n. 345; 24 luglio 1955, n. 798; 28 giugno 1956, n. 891 e 24 settembre 1956, n. 1156;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 76. — All'elenco degli Istituti della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

« Istituto di storia della medicina ».

Art. 188. — E' sostituito dal seguente:

« Presso la Facoltà di ingegneria vengono tenuti i seguenti corsi annuali di perfezionamento:

a) in idraulica sperimentale;

b) in elettrologia ed elettrotecnica;

c) in tecnica del traffico;

i quali conducono al conseguimento di appositi certificati di frequenza ed esami rispettivamente in idraulica sperimentale, in elettrologia ed elettrotecnica e in tecnica del traffico ».

Dopo l'attuale art. 198 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in tecnica del traffico con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Corso di perfezionamento in tecnica del traffico.

Art. 199. — Al corso annuale di perfezionamento in tecnica del traffico è titolo di ammissione la laurea in ingegneria civile o industriale.

Il numero massimo degli iscritti viene fissato per ogni anno dal direttore del corso. Dell'accettazione delle domande di iscrizione al corso giudica il Consiglio di Facoltà, su proposta del direttore dell'Istituto di costruzioni ponti e strade.

Art. 200. — Il corso si svolge presso l'Istituto di costruzioni ponti e strade ed ha la durata di un anno accademico.

Direttore del corso è il direttore dell'Istituto di costruzioni, ponti e strade.

Art. 201. — Le tasse di iscrizioni e le soprattasse vengono fissate annualmente dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà.

Art. 202. — Il corso comprende l'insegnamento di tecnica del traffico in relazione allo studio dei problemi della circolazione stradale, dei rapporti tra strada e veicolo, degli autoveicoli, del progetto delle strade in relazione a particolari esigenze, dei rapporti tra traffico e urbanistica, della legislazione e della infortunistica stradale.

Il perfezionando inoltre può seguire altri insegnamenti impartiti nelle discipline attinenti la costruzione di strade, il traffico e i trasporti secondo un piano che verrà approvato dal direttore del corso.

Art. 203. — Il profitto degli allievi è riconosciuto dagli insegnanti durante il corso stesso e mediante prove speciali al termine di esso, con approvazione di semplice idoneità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1957

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1957

Atti del Governo, registro n. 105, *foglio n.* 79. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1957, n. 286.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 5 maggio 1939, n. 1164 e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1718; 24 luglio 1942, n. 923 e 5 settembre 1942, n. 1391 e con decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 123 e 3 settembre 1956, n. 1145;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 40. — Viene sostituito dal seguente:

« Presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino sono istituiti i corsi di perfezionamento di cui agli articoli seguenti del presente titolo.

Essi si propongono di svolgere con più larga base gli studi riguardanti singoli rami della tecnica, in modo da creare ingegneri dotati di competenza speciale e di concorrere a formare le discipline per i nuovi capitoli della scienza dell'ingegnere che il progresso tecnico richiede.

Lo svolgimento di ogni corso è coordinato da un direttore che, salvo le disposizioni speciali previste per singoli corsi negli articoli seguenti, è annualmente nominato dal Consiglio della Facoltà di ingegneria.

A tutti i corsi di perfezionamento possono di norma essere iscritti soltanto coloro che hanno compiuto il corso di studi in ingegneria e conseguita la relativa laurea salvo le disposizioni speciali previste per singoli corsi negli articoli seguenti.

Il numero degli allievi che ogni anno potranno essere iscritti ai singoli corsi di perfezionamento verrà fissato dai rispettivi direttori compatibilmente con la potenzialità dei laboratori e con le esigenze dei corsi normali di ingegneria.

A chi abbia frequentato un corso di perfezionamento per la durata prescritta viene rilasciato un certificato della frequenza e degli esami eventualmente superati.

Coloro che hanno superato tutti gli esami speciali di un corso di perfezionamento e sono in possesso della laurea prescritta per l'iscrizione, sono ammessi ad una prova finale secondo modalità precisate, per ogni corso, dal Consiglio della Facoltà di ingegneria ed indicate nell'apposito manifesto annualmente pubblicato dal Politecnico.

Le Commissioni per gli esami di profitto delle singole materie speciali di ogni corso di perfezionamento

sono costituite di tre insegnanti; la Commissione esaminatrice per la prova finale di ciascun corso di perfezionamento è costituita di cinque insegnanti. La composizione di tutte le predette Commissioni è determinata dal preside della Facoltà di ingegneria, sentito per ogni corso il rispettivo direttore ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1957

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 78. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1956.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per il massimo impiego di lavoratori agricoli di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, in base al quale è stata costituita la Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1952, relativo alla nomina del sig. Decimo Martelli a membro della Commissione centrale suddetta, quale rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro;

Vista la nota n. 11793/411, in data 22 settembre 1956, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro chiede la sostituzione del sig. Decimo Martelli con il sig. Oderso Montermini;

Decreta:

E' chiamato a far parte della Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura il sig. Oderso Montermini quale rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro, in sostituzione del signor Decimo Martelli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1957
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 387

(2901)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1957.

Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, n. 1737, con il quale si approva il nuovo statuto della Fondazione Assistenza e Rifornimenti per la Pesca (F.A.R.P.);

Visto l'art. 8, n. 9 dell'anzidetto statuto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396;

Visti i decreti Ministeriali 1° dicembre 1952 e 20 agosto 1956;

Ritenuto che l'Associazione nazionale produttori della pesca, con nota n. 86277 del 16 gennaio 1957, ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante in seno al Consiglio direttivo della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, sig. Filippo Merlini, con il dottor Alberto Fidato;

Decreta:

Il dott. Alberto Fidato è nominato membro del Consiglio direttivo della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca in sostituzione del sig. Filippo Merlini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1957

p. *Il Ministro*: TERRANOVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1957
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 128

(2899)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1957.

Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona ai sensi della legge 29 dicembre 1956, n. 1560.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Vista la legge 12 luglio 1951, n. 560;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1560;

Vista la deliberazione n. 1/1 del 21 febbraio 1957, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della Giunta medesima venga chiamato a far parte anche un rappresentante del settore del credito, settore particolarmente importante nella economia di quella Provincia;

Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla predetta Giunta a sostegno della proposta;

Decreta:

Art. 1.

Fa parte della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona, con voto deliberativo, anche un membro scelto nel settore del credito.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 aprile 1957

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

(2880)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1957.

Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia ai sensi della legge 29 dicembre 1956, n. 1560.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Vista la legge 12 luglio 1951, n. 560;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1560:

Vista la deliberazione n. 161 del 23 febbraio 1957, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia ha proposto, ai sensi dell'art 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della Giunta medesima venga chiamato a far parte un rappresentante del settore del turismo e della viabilità, particolarmente importante nella economia di quella Provincia;

Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla predetta Giunta a sostegno della proposta;

Decreta:

Art. 1.

Fa parte della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia, con voto deliberativo, oltre ai sei membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, anche un membro scelto nel settore del turismo e della viabilità.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 aprile 1957

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

(2881)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1957.

Modificazione del regime daziario per i prodotti siderurgici importati, dal 1° maggio 1957, dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Vista la decisione in data 22 aprile 1953 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che approva la Nomenclatura doganale comune per i Paesi membri della Comunità, e subordina a certificato di libera pratica l'applicazione, da parte dei Paesi membri, del trattamento preferenziale ai prodotti che formano oggetto del mercato comune;

Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 20 giugno 1956, e 17 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 18 ottobre 1956, che approvano il testo revisionato della suddetta Nomenclatura doganale comune,

Vista la decisione, in data 29 aprile 1953, dell'Alta Autorità della predetta Comunità, che fissa al 1° maggio 1953 l'istituzione del mercato comune dell'acciaio:

Visti i decreti Ministeriali 27 luglio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 31 luglio 1953; 29 luglio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 2 agosto 1954; 11 settembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954; 16 aprile 1955. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1955; 16 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 26 agosto 1955; 3 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1956 e 28 aprile 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 26 giugno 1956;

Vista la decisione, in data 6 luglio 1953, dell'Alta Autorità della predetta Comunità, che autorizza il Governo italiano ad effettuare nel periodo transitorio la progressiva riduzione dei massimi dei dazi doganali applicabili agli acciai importati dagli altri Paesi membri della Comunità nelle misure stabilite al paragrafo 30 della Convenzione sulle disposizioni transitorie, che prevede per il quinto anno del periodo suindicato una riduzione non inferiore al 70 % del livello del Protocollo di Annecy;

Decreta:

Art. 1

Dal 1° maggio 1957 i dazi sui prodotti siderurgici qui di seguito elencati, importati dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e scortati da certificato di libera pratica rilasciato dalle Autorità doganali dei rispettivi Paesi, si applicano nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

Numero della Nomenclatura C. E. C. A.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio provenienza C. E. C. A. %
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse:	
	A. Ghise fosforose (compreso il ferro-fosforo) e ghise ematiti (da fusione o da affinazione)	3
	B. Ghisa specolare (spiegel)	3
	C. Ghise non nominate:	
	I. contenenti in peso da 0,3 % fino a 1 % inclusi di titanio e da 0,5 % fino a 1 % inclusi di vanadio	3
	II. altre	3
73.02	Ferro leghe:	
	A. Ferro manganese:	
	I. contenente in peso più di 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato)	3,60
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse:	
	A. Masselli	3,60
	B. Lingotti:	
	I. non placcati	4,50
	II. placcati	4,50
	C. Masse	3,60
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sgrossati per fucinazione o per battitura al maglio (sbozzi di forgia)	
	A. Blumi e billette:	
	I. laminati:	
	a. non placcati	4,50
	b. placcati	4,50
	B. Bramme e bidoni:	
	I. laminati	
	a. non placcati	4,50
	b. placcati	4,50
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio:	
	A. non placcati, di larghezza:	
	I. inferiore a m. 1,50	4,50
	II. di m. 1,50 o più	4,50
	B. placcati	Dazio dei non placcati secondo la specie
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio:	
	A. non placcati	6,60
	B. placcati	Dazio dei non placcati secondo la speci.
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo:	
	I. Vergella o bordione	6,60
	II. Barre piene	6,60
	III. Barre forate per la perforazione delle mine	6,60
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo	Dazio delle non placcate secondo la specie
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. Profilati:	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo:	
	a. Profilati a U, a I o ad H, di altezza:	
	1. inferiore a mm. 80	6,60

Numero della Nomenclatura C. E. C. A.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio provenienza C. E. C. A. %
	2. di 80 mm. o più	6,60
	b. Profilati Zorès	6,60
	c. Altri profilati	6,60
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placati:	
	1. laminati o estrusi a caldo	Dazio dei non placcati secondo la specie
	B. Palancole	6,60
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo, anche decapati	6,60
	B. semplicemente laminati a freddo, anche decapati:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli):	6,60
	C placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	III. stagnati:	
	a. latta	Dazio dei greggi secondo la specie
	V altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	Dazio dei non placcati secondo la specie
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. Lamiere dette «magnetiche»	
	I. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt	6,90
	II. altre	6,90
	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo, non decapate, dello spessore:	
	a. di mm. 3 o più	6,90
	b. di mm. 2 o più ma meno di mm. 3	6,90
	c. di mm. 0,50 o più ma meno di mm. 2	6,90
	d) inferiore a mm. 0,50	6,90
	II. semplicemente laminate a caldo e decapate, dello spessore:	
	a. di mm. 3 o più	6,90
	b) di mm. 2 o più ma meno di mm. 3	6,90
	c. di mm. 0,50 o più ma meno di mm. 2	6,90
	d) inferiore a mm. 0,50	6,90
	III. semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:	
	b) di mm. 2 o più ma meno di mm. 3	6,90
	c. di mm. 0,50 o più ma meno di mm. 2	6,90
	d) inferiore a mm. 0,50	6,90
	IV. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	Dazio delle greggie secondo la specie
	V. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	c. stagnate:	
	1. latta	6,90
	2. altre	6,90
	d. zincate o piombate	Dazio delle greggie secondo la specie
	e. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	Dazio delle greggie secondo la specie

Numero della Nomenclatura C. E. C. A.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio provenienza C. E. C. A. %
	VI. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	3. altre	Dazio delle lamiere tagliate di forma quadrata o rettangolare secondo la specie
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate ai numeri dal 73.06 al 73.14 inclusi:	
	A. Acciai fini al carbonio:	
	I. Lingotti; blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	1. lingotti	4,50
	2. blumi, bilette, bramme e bidoni	4,50
	III. Sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti:	
	a. sbozzi in rotoli per lamiere	4,50
	b. larghi piatti	6,90
	IV. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo:	
	1. vergella o bordione	6,60
	2. barre piene	6,60
	3. barre forate per la perforazione delle mine	6,60
	4. profilati	6,60
	V. Nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo, anche decapati	6,60
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	Dazio dei non placcati secondo la specie
	VI. Lamiere:	
	a. semplicemente laminate a caldo, non decapate	6,90
	b. semplicemente laminate a caldo e decapate	6,90
	c. semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:	
	2. inferiore a mm. 3	6,90
	d. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	Dazio delle greggie secondo la specie
	e. altrimenti foggiate o lavorate:	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	Dazio delle lamiere tagliate di forma quadrata o rettangolare secondo la specie
	B. Acciai legati:	
	I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri:	
	1. lingotti:	
	aa. di acciai da costruzione:	
	11. automatici (da décolletage) e per molle	4,50
	2. blumi, billette, bramme e bidoni:	
	aa. di acciai da costruzione:	
	11. automatici (da décolletage) e per molle	4,50
	III. Sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti:	
	a. sbozzi in rotoli per lamiere:	
	1. di acciai da costruzione:	
	aa. automatici (da décolletage) e per molle	4,50
	b. larghi piatti:	
	1. di acciai da costruzione:	
	aa. automatici (da décolletage) e per molle	6,90

Numero della Nomenclatura C. E. C. A.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio provenienza C. E. C. A. %
	IV. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo:	
	1. vergella o bordione:	
	aa. di acciai da costruzione:	
	11. automatici (da décolletage) e per molle	6,60
	2. barre piene:	
	aa. di acciai da costruzione:	
	11. automatici (da décolletage) e per molle	6,60
	3. barre forate per la perforazione delle mine:	
	aa. di acciai da costruzione:	
	11. automatici (da décolletage) e per molle	6,60
	4. profilati	
	aa. di acciai da costruzione.	
	11. automatici (da décolletage) e per molle	6,60
	V Nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo, anche decapati	
	1. di acciai da costruzione:	
	aa automatici (da décolletage) e per molle	6,60
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	Dazio dei non placcati secondo la specie
	VI. Lamiere:	
	a. Lamiere dette « magnetiche »:	
	1. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt	6,90
	2. altre	6,90
	b. Altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo, non decapate:	
	aa. di acciai da costruzione:	
	11. automatici (da décolletage) e per molle	6,90
	2. semplicemente laminate a caldo e decapate:	
	aa. di acciai da costruzione	
	11. automatici (da décolletage) e per molle	6,90
	3. semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:	
	bb inferiore a mm. 3:	
	11 di acciai da costruzione	
	111. automatici (da décolletage) e per molle	6,90
	4. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	Dazio delle greggie secondo la specie
	5. altrimenti foggiate o lavorate	
	aa semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	Dazio delle lamiere tagliate di forma quadrata o rettangolare secondo la specie
73.16	Elementi di strade ferrate, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliere, traverse, stecche, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e sbarre di scartamento, per la posa o per il fissaggio delle rotaie:	
	A. Rotaie (diritte o curvate, anche forate)	
	II. altre:	
	a. nuove, del peso per metro lineare:	
	1. di 18 Kg. o più	6
	2. inferiore a Kg. 18	6
	b. usate	6
	B. Contro rotaie	6
	D. Traverse	6
	E Stecche o piastre di appoggio:	
	1. laminate	6

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1957

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1957
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 107. — BENNATI

(2879)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1957.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1955 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia, e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Pistoia presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Re dott. Aleardo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Fabbrizzi avv. Salvatore, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Varrocchi ing. Vittorio, rappresentante del Genio civile;

Cortesi dott. Alberto, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Costa dott. Libero, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Gori Giorgio, Barghini Marte, Rustici Vittorio, Monfardini Doriano, Calugi Giovanni, Fedi Vannino e Cervellera Nicola, rappresentanti dei lavoratori;

Previti dott. Ugo, Bartoletti dott. Francesco, Cappellini comm. Marino e Cerutti geom. Aldo, rappresentanti dei datori di lavoro.

Cappellini Ivo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(2836)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1957.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1954 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di La Spezia, e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di La Spezia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Lonardo dott. Oscar, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Guaschino Enrico, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ribaudo ing. Antonio, rappresentante del Genio civile;

Banci Marino, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Torracca dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lupi Cesare, Paita Emilio, Franceschini Italo, Bertela Mario, Prato Francesco, Morelli Florio e Tonelli Ulpiano, rappresentanti dei lavoratori;

Mecucci dott. Pietro, Mannocci rag. Carlo, Martera rag. Francesco e Paoletti per. agr. Lionello, rappresentanti dei datori di lavoro;

Prearo dott. Guido, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(2833)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Torchiarolo (località Case Bianche).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 5 aprile 1957, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 5.920,4 sita sulla spiaggia di Torchiarolo (località Case Bianche), riportata in catasto al foglio n. 5, particella n. 8, del comune di Torchiarolo.

(2906)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Cetraro.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 29 aprile 1957, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 37697 sita sulla spiaggia di Cetraro, riportata in catasto al foglio n. 47, particella n. 1 (parte), del comune di Cetraro.

(2907)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Vietri sul Mare.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 27 aprile 1957, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 22. sita sulla spiaggia di Vietri sul Mare, riportata in catasto al foglio n. 7, particella n. 61 sub. b., del comune di Vietri sul Mare.

(2908)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Aquila », con sede in Roma, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 aprile 1957, è stato revocato il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Aquila », con sede in Roma, costituita con atto in data 26 giugno 1946, del notaio dott. Achille Sabelli, ed è stato nominato commissario governativo il dott. Luigi Maspero.

(2903)

Revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa della pesca, con sede in Gabicce a Mare (Pesaro), e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 aprile 1957, è stato disposto la revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa della pesca, con sede in Gabicce a Mare (Pesaro), costituita con atto in data 8 novembre 1946, per notaio dott. Tito Livio Zaccarelli, e la nomina del commissario governativo nella persona del dott. Nicola Colitto.

(2904)

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa edilizia « Case economiche San Mauro », con sede in Bologna, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 aprile 1957, è stato disposto la revoca degli amministratori e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa edilizia « Case economiche San Mauro », con sede in Bologna, costituita con atto in data 7 giugno 1954 del notaio dott. Corrado Cicognani, e la nomina del commissario governativo nella persona del dott. Umberto Parlanti.

(2902)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Albarosa » con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 aprile 1957, la Società cooperativa edilizia « Albarosa », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Domenico Sciamanda il 30 marzo 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(2883)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Aldebaran italiana ardita », in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 aprile 1957, la Società cooperativa edilizia « Aldebaran italiana ardita », in Roma, costituita con atto del notaio dott. Alfredo Tassitani Farfaglia il 29 ottobre 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(2885)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « La Economica », con sede in Vallinfreda, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 aprile 1957, la Società cooperativa di consumo « La Economica », con sede in Vallinfreda, costituita con atto del notaio dott Enrico Mastrogiovanni, in data 24 novembre 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina del liquidatore, nella persona del sig. *Giulio Zarelli*, residente in Vallinfreda.

(2905)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo e agricola, con sede in Castello d'Annone (Asti), e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 aprile 1957, la Società cooperativa di consumo e agricola, in Castello d'Annone (Asti), costituita con atto del notaio dott. Giovanni Massano, il 19 dicembre 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del geometra Stefano Trombetta.

(2886)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « La Cecere », con sede in Ariccia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 aprile 1957, la Società cooperativa agricola « La Cecere », in Ariccia (Roma), costituita con atto del notaio dott. Aurelio Cinque in data 7 agosto 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(2887)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 10 gennaio 1957, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi dovuti per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco vistato, da trasferirsi in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 23 ottobre 1956.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di approvazione del piano di esproprio		Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi	Registrazione alla Corte dei conti	Registro agric.		Ammontare indennità (arrotondato)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
			Ha.	N.	Data	N.	Data	In data 10-1-1957 N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Puglia e Lucania														
1	DE NOTARISTEFANO Francesco fu Lorenzo	Massafra	38.15.46	2024	19-11-52	294 s. o. 1	19-12-52	2308/212	30- 3-57	7	309	9.920.000	385.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	GIOVINAZZI Raffaele fu Nicola	Castellaneta	11.77.29	2084	19-11-52	294 s. o. 2	19-12-52	2309/213	30- 3-57	7	308	930.000	100.000	Id. Id.	Id.
3	GIULIO Francesca fu Nicola	Nardò	108.88.94	2422	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52	2310/214	30- 3-57	7	307	8.355.000	890.000	Id. Id.	Id.
4	« ISTITUTO DEI FONDI RUSTICI » Società agricola industriale italiana, con sede in Roma	Brindisi	136.84.12	1725	3-10-52	278 s. o.	1-12-52	2314/218	30- 3-57	7	306	53.345.000	2.750.000	Id. Id.	Id.
5	LENTI Vincenza fu Oronzo, maritata BASILE	Avetrana	4.04.99	4024	28-12-52	18 s. o. 1	23- 1-53	2315/219	30- 3-57	7	303	820.000	40.000	Id. Id.	Id.
6	MALFATTI Gioacchino fu Giuseppe	Nardò	11.24.40	2536	29-11-52	6 s. o.	9- 1-53	2316/220	30- 3-57	7	304	1.470.000	55.000	Id. Id.	Id.
7	VITALE Guglielmo di Gennaro	Stigliano	29.81.87	2176	19-11-52	294 s. o. 4	19-12-52	2320/224	30- 3-57	7	305	1.785.000	50.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 19 aprile 1957

Visto, *p. il Ministro*: BOTTALICO

(2746)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

Corso dei cambi dell'8 maggio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,82	624,83	624,81	624,75	624,83	624,80	624,84	624,83	624,82
$ Can.	652,93	652,50	652,50	653,25	652,55	622,95	653,25	653,50	653 —	653 —
Fr Sv. lib.	145,807	145,78	145,80	145,81	145,75	145,80	145,79	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,55	90,55	90,55	90,54	90,52	90,55	90,53	90,545	90,55	90,57
Kr. N.	88,08	88,06	88,08	88,08	88,07	88,09	88,06	88,08	88,08	88,10
Kr. Sv.	121,59	121,57	121,60	121,60	121,59	121,58	121,59	121,60	121,59	121,58
Fol	165,12	165,09	115,11	165,11	165,10	165,11	165,105	165,115	165,11	165,15
Fr B.	12,505	12,515	12,5125	12,5125	12,5125	12,50	12,51	12,51	12,50	12,5025
Fr Fr.	178,45	178,45	178,43	178,46	178,44	178,45	178,445	178,445	178,45	178,45
Fr Sv acc.	143,54	143,56	143,45	143,545	143,55	143,54	143,55	143,545	143,53	143,54
Lst.	1761,75	1760,75	1761,75	1761,50	1761,125	1761 —	1761,375	1761,50	1761,80	1761,50
Dm occ	149,83	149,80	149,82	149,83	149,80	149,83	149,83	149,82	149,82	149,81
Scell Aust.	24,187	24,185	24,185	24,18875	24,18	24,18	24,18875	24,19	24,18	24,185

Media dei titoli dell'8 maggio 1957

Rendita 3,50 % 1906	66,30
Id 3,50 % 1902	57,10
Id 5 % 1935	89,425
Redimibile 3,50 % 1934	78,475
Id 3,50 % (Ricostruzione)	72,875
Id 5 % (Ricostruzione)	88 —
Id 5 % (Riforma fondiaria)	82,725
Id 5 % 1936	96,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	82,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	81 —

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,10
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,725
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,60
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 maggio 1957

1 Dollaro USA	624,805
1 Dollaro canadese	653,25
1 Franco svizzero lib.	145,80
1 Corona danese	90,535
1 Corona norvegese	88,07
1 Corona svedese	121,595
1 Fiorino olandese	165,107
1 Franco belga	12,511
100 Franchi francesi	178,452
1 Franco svizzero acc.	143,547
1 Lira sterlina	1761,437
1 Marco germanico	149,83
1 Scellino austriaco	24,189

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1957

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 17 successivo, con cui è stata indetta, per l'anno 1957, una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Ritenuto che occorre ora nominare la Commissione esaminatrice;

Visti gli articoli 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e 1, n. 9, e 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Vista la lettera in data 22 febbraio 1957, con cui il Consiglio nazionale forense ha designato gli avvocati ai sensi del citato art. 1, n. 9, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La Commissione per gli esami di avvocato, per l'anno 1957, è costituita come appresso:

Presidente effettivo:

Duni dott. Mario, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti effettivi:

Caporaso dott. Salvatore, magistrato di Corte di cassazione;

Bartolomei dott. Donato Massimo, magistrato di Corte di appello, applicato alla Corte di cassazione;

Bonifacio prof. Francesco Paolo, dell'Università degli studi di Bari;

Romanelli avv. Lorenzo, del Foro di Roma;

Scandale avv. Ettore, del Foro di Roma;

Malcangi avv. Andrea, del Foro di Roma.

Presidente supplente:

Rossano dott. Michele, magistrato di Corte di cassazione.

Componenti supplenti:

Lapiccirella dott. Costantino, magistrato di Corte di appello applicato alla Corte di cassazione;

Marchetti dott. Dino, magistrato di Corte di appello addetto alla Corte di cassazione;

Capotorti prof. Francesco, dell'Università degli studi di Bari;
Mazzino avv. Alessandro, del Foro di Roma;
Vischia avv. Carlo, del Foro di Perugia, residente a Roma;
Sabatini avv. Giuseppe fu Guglielmo, del Foro di Roma.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Marras dott. Giuseppe, Zanobini dott. Enzo e Montanari-Visco dottor Giancarlo e dai funzionari di cancelleria Toffanin Edgardo, Laviola Luigi, Lavecchia Nicola, Pucci Giuseppe e Mottironi Giorgio, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 12 aprile 1957

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1957
Registro n. 29 *Grazia e giustizia, foglio n.* 191. — FLAMMIA

(2909)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza per l'anno 1957

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 26 marzo 1953, n. 188, con la quale sono state dettate disposizioni sugli esami di abilitazione alla libera docenza;

Veduta la legge 11 giugno 1954, n. 357;

Veduta la legge 5 gennaio 1955, n. 11;

Vedute le deliberazioni adottate dalla Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 26 marzo 1953, n. 188, in ordine alle discipline previste dall'ordinamento didattico da includere nell'ordinanza relativa alla sessione di esami ed in ordine al numero massimo di abilitazioni da concedere, sia per le discipline stesse, sia per quelle di cui al precedente comma;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n 368 contenente nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Dispone:

Art. 1.

Discipline Numero delle abilitazioni

E' indetta la sessione dell'anno 1957 per gli esami di abilitazione alla libera docenza nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore.

Nell'elenco unito alla presente ordinanza (allegato *A*) sono indicate le discipline previste dal vigente ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, e quelle non previste dall'ordinamento stesso, in relazione alle quali sono indetti gli esami di abilitazione.

Per ciascuna disciplina è altresì indicato, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 26 marzo 1953, n 188, il numero massimo di abilitazioni che possono concedersi nella presente sessione.

Art. 2.

Domande di ammissione

Coloro che intendano sostenere gli esami per l'abilitazione nelle discipline di cui al secondo comma del precedente articolo, sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione superiore Div. I. Le domande dovranno pervenire al Ministero entro il termine indicato dal successivo art. 7.

La domanda, da redigersi in carta legale da L 200, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. *La disciplina stessa dovrà essere indicata con l'esatta dizione di cui all'elenco unito alla presente ordinanza (allegato A)*. Nella domanda dovranno, inoltre indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina): il nome, il cognome, la paternità, la maternità, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti della presente ordinanza. Ogni eventuale variazione di domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

3) in quale Comune sia iscritto nelle liste elettorali, o, in caso contrario, indicare per quali motivi non sia stato iscritto o sia stato cancellato dalle liste medesime.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. *La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.* Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare. A sua volta la firma del Console dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri (Ufficio legalizzazioni, via Caroncini n. 19, Roma).

Art. 3.

Documenti Tassa

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa presso una Università od Istituto di istruzione superiore italiano, da almeno cinque anni rispetto alla scadenza del termine di cui all'art. 7 della presente ordinanza e, cioè, prima del 1° novembre 1952. Potranno, tuttavia, essere ammessi agli esami, a giudizio della Commissione esaminatrice, anche i candidati che:

a) abbiano conseguito la laurea dopo il 31 ottobre 1952;

b) siano sforniti di laurea, purchè, in tal caso, abbiano compiuto o compiano il trentesimo anno di età entro il 31 ottobre 1957;

2) ricevuta modello 72-*A*, rilasciata da un procuratore del Registro, comprovante il pagamento della tassa di L 10.000 (lire diecimila) (art. 5 legge 26 marzo 1953, n. 188),

3) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse per attestare l'attività didattica e scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti o titoli che si presentano.

I candidati cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea dopo il 31 ottobre 1952 o che siano sprovvisti di laurea dovranno farne esplicita menzione nella domanda.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al presente bando (allegato *B*).

Art. 4.

Ammissione di stranieri: domanda

Ai sensi della legge 5 gennaio 1955, n. 11, potranno essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza anche gli stranieri che, se riconosciuti idonei dalle rispettive Commissioni giudicatrici, otterranno l'abilitazione indipendentemente dal numero massimo delle docenze da conferire per ciascuna disciplina.

Gli stranieri che intendano sostenere gli esami per le discipline indicate nell'elenco unito alla presente ordinanza (allegato *A*) sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione superiore Divisione I. Le domande dovranno pervenire al Ministero entro il termine indicato dal successivo art. 7.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. *La disciplina stessa dovrà essere indicata con l'esatta dizione di cui all'elenco unito alla presente ordinanza (allegato A)*. Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi, con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere, possibilmente, scritta a macchina) il nome, il cognome, la paternità, la maternità, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza del candidato ed il preciso recapito, *in Italia*, che il candidato elegge agli effetti della presente ordinanza. Tutte le comunicazioni al candidato verranno effettuate dal Ministero al recapito in Italia indicato dal candidato stesso nella domanda. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di quale cittadinanza sia in possesso o, eventualmente se sia apolide;

2) di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, indicare quali condanne abbia riportato.

La domanda dovrà essere firmata dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio dello Stato ove il candidato risieda, ovvero da un notaio della Repubblica Italiana nel caso che il candidato risieda in Italia. La firma del notaio straniero dovrà essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il notaio appartiene; la firma di tale autorità dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare italiana; la firma dell'autorità consolare italiana dovrà essere — a sua volta — legalizzata dal Ministero degli affari esteri italiano, Ufficio legalizzazioni, via Caroncini n. 19, Roma.

Art. 5.

Ammissione di stranieri: documenti, tassa

Le domande dei candidati stranieri dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea presso una Università od Istituto di istruzione superiore italiano.

Potranno essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, pur avendo conseguito la laurea presso Università od Istituti di istruzione superiore stranieri, abbiano successivamente conseguito presso Università od Istituti superiori di istruzione italiani un diploma di specializzazione o perfezionamento.

Potranno, infine, essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, pur non essendo in possesso di laurea o diploma di specializzazione o perfezionamento conseguiti presso Università od Istituti di istruzione superiore italiani, siano in possesso di titolo straniero equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani. Tale eventuale equiparazione, valida ai soli effetti dell'ammissione agli esami di abilitazione alla libera docenza, è stabilita dal Ministero, tenuto conto del trattamento di reciprocità.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere legalizzato dalle autorità consolari italiane; la firma dell'autorità consolare dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal Ministero degli affari esteri;

2) la ricevuta del pagamento della tassa di cui all'art. 3, n. 2) della presente ordinanza;

3) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse per attestare la attività didattica e scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel proprio interesse, al modello di domanda unito al presente bando (allegato C).

Art. 6.

Partecipazione ad esami per più discipline

Coloro che intendano partecipare agli esami per più discipline, debbono presentare domande separate, *da inoltrare in plichi separati* nell'interesse stesso dei candidati: una soltanto delle domande dovrà essere documentata in modo completo. Nelle altre si potrà fare riferimento ai documenti uniti alla prima domanda, allegando per ogni nuova domanda elenco in duplice copia dei documenti o titoli presentati.

Per ciascuna domanda dovrà effettuarsi il versamento della tassa di L. 10.000 (lire diecimila), allegandovi la relativa ricevuta rilasciata dall'Ufficio del registro.

Fuori del caso previsto dal presente articolo, non è ammesso riferimento a domande presentate per altri scopi, anche se prodotte presso altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Termine per la presentazione delle domande

Le domande, corredate dei documenti richiesti, dovranno *pervenire* con raccomandata a questo Ministero - Direzione generale istruzione superiore - Divisione I, *entro e non oltre il 31 ottobre* 1957.

Alle domande che pervengano al Ministero oltre il detto termine non verrà dato corso. Il termine stesso non verrà, in alcun caso, prorogato.

Della tempestività dell'arrivo delle domande al Ministero fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale di questo Ministero.

Non sarà inoltre dato corso alle domande che non siano corredate del diploma o certificato di laurea e della ricevuta attestante il versamento della tassa di L. 10.000 (lire diecimila). Qualora i candidati siano sprovvisti di laurea dovranno — come disposto dal comma secondo dell'art. 3 — farne esplicita menzione nella domanda.

Art. 8.

Pubblicazioni:
Termine per l'invio al Ministero ed ai commissari

Sempre entro il 31 *ottobre* 1957, i candidati sono tenuti a far pervenire a ciascun componente la Commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni che riterranno di presentare, insieme con un elenco delle pubblicazioni stesse ed un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica.

L'elenco delle Commissioni sarà pubblicato in tempo utile nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro lo stesso termine i candidati dovranno far pervenire al Ministero un'altra serie delle pubblicazioni con il relativo elenco ed una copia del *curriculum*.

Detto termine non verrà, in alcun caso, prorogato.

Dovendosi provvedere all'immediato accertamento delle domande presentate, si avverte che *domande e pubblicazioni non dovranno assolutamente essere inviate in unico plico.*

Sui plichi contenenti le pubblicazioni dovrà essere posta l'indicazione della materia o delle materie cui esse si riferiscono.

E' consentita la presentazione dei soli lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Presso il Ministero dovranno essere depositati le pubblicazioni in copia unica, i disegni e progetti.

Per la tempestività dell'inoltro si terrà conto unicamente delle pubblicazioni pervenute al Ministero.

Qualora le pubblicazioni non pervengano al Ministero entro il termine prescritto, il candidato sarà considerato rinunciante agli esami.

Art. 9.

Commissioni Prove d'esame

Il giudizio di merito sui candidati è pronunziato, per ciascuna disciplina, da una Commissione composta di tre professori della materia o di materia affine (o, in mancanza, di cultori della materia), nominata ai sensi dell'art. 3 della legge 26 marzo 1953, n. 188.

Della composizione delle Commissioni verrà data notizia con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione decide preliminarmente circa l'ammissibilità dei candidati forniti di laurea conseguita da meno di cinque anni e dei candidati ultra trentenni che siano sforniti di laurea.

La Commissione ha, altresì, facoltà di non ammettere alla conferenza, di cui al seguente comma, i candidati i cui titoli essa giudichi tali da doversi escludere la possibilità dell'abilitazione.

I candidati ammessi alle ulteriori prove sono tenuti a sostenere una conferenza sui titoli, e prove didattiche ed eventualmente sperimentali e scritte secondo modalità determinate dalla Commissione.

Tutte le prove (eccettuate quelle scritte, ove la Commissione ritenga di far luogo alle prove stesse) sono pubbliche. Il tema per la prova didattica deve essere assegnato almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento della prova stessa.

La Commissione può, tuttavia, dispensare dalle prove didattiche quei candidati la cui attitudine essa giudichi già indubbiamente accertata.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

Le Commissioni possono riunirsi in adunanza preliminare al fine di stabilire quali candidati ammettere alle prove.

A tutti i candidati verrà data notizia del giorno della riunione preliminare a semplice scopo informativo, senza, peraltro, che essi debbano presentarsi in tale giorno.

Ai candidati che la Commissione avrà ammesso alle prove, sarà data inoltre individualmente notizia, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, indirizzato al recapito indicato nella domanda, del giorno e dell'ora in cui sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove medesime.

Ove, invece, la Commissione non si riunisca preliminarmente, per stabilire quali candidati ammettere alle prove, a tutti i candidati che abbiano inoltrato, nei termini e modalità

previste negli articoli precedenti, domanda e pubblicazioni, verrà data notizia, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, del giorno e dell'ora della prima riunione della Commissione giudicatrice. I candidati sono tenuti a presentarsi per il giorno e l'ora indicata per sostenere, eventualmente, le prove, nel caso la Commissione decida di ammetterli alle prove stesse.

I candidati che non siano presenti per il giorno e l'ora indicati, saranno ritenuti rinunciatari.

In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concessi rinvii.

Art. 10.

Rinuncia dei candidati a sostenere gli esami

I candidati possono rinunciare a sostenere gli esami.

I candidati che decidano di rinunciare a partecipare agli esami prima che la Commissione inizi i propri lavori dovranno darne comunicazione a questo Ministero con lettera raccomandata. *Non potrà essere tenuto conto delle rinuncie che pervengano per telegramma.*

In caso che la Commissione si riunisca preliminarmente, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo, al fine di decidere quali candidati ammettere alle prove, le rinuncie che pervengano al Ministero in data successiva a quella della riunione della Commissione potranno essere accolte solo se i candidati rinuncianti siano stati ammessi alle prove.

Nel caso, invece, che la Commissione, sulla base dell'esame dei titoli, abbia pronunciato sul candidato giudizio di non idoneità, la rinunzia che non pervenga entro il giorno precedente a quello fissato per l'inizio dei lavori della Commissione non potrà essere presa in considerazione.

Come precisato nel penultimo comma del precedente articolo, i candidati che non si presentino dinanzi alle Commissioni per il giorno e l'ora per cui siano stati convocati saranno ritenuti rinunciatari.

I candidati hanno facoltà di rinunciare agli esami anche dopo l'inizio delle operazioni d'esame. In tal caso, la dichiarazione di rinuncia dovrà essere presentata al presidente della Commissione, che provvederà ad allegarla ai verbali.

Art. 11.

Relazione della Commissione

Terminate le operazioni di esame, la Commissione concreta, in una motivata relazione conclusiva, il suo giudizio sul valore scientifico e sull'attitudine didattica di ciascun candidato esaminato, procedendo, altresì, alla formazione della graduatoria di merito entro il numero massimo previsto, per la disciplina, dall'elenco unito alla presente ordinanza (allegato *A*).

Ai fini del numero massimo anzidetto, non sarà tenuto conto dei candidati cittadini italiani, idonei, che siano già in possesso di abilitazione alla libera docenza in altra disciplina: tali candidati conseguono l'abilitazione « fuori numero », ai sensi dell'art. 1 della legge 11 giugno 1954, n. 357.

Ai fini del numero massimo, non sarà tenuto conto, inoltre, degli stranieri idonei tali candidati, ai sensi della legge 5 gennaio 1955, n. 11, conseguono l'abilitazione indipendentemente dal numero massimo delle docenze previste per ciascuna disciplina.

La relazione della Commissione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei candidati proposti per l'abilitazione

I candidati, cittadini italiani, che siano proposti per il conferimento dell'abilitazione, riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno far pervenire al Ministero Direzione generale istruzione superiore - Divisione 1ª, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) quietanza di L. 6000 rilasciata dall'Ufficio del registro, comprovante il pagamento della tassa di cui all'art. 5 della legge 26 marzo 1953, n. 188.

Art. 13.

Documenti di rito modalità, legalizzazioni

I certificati di cui al precedente articolo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e devono essere legalizzati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto a quella della presente ordinanza.

I candidati che siano dipendenti di ruolo di Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), purchè comprovino tale loro qualità, presentando una attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, e da cui risulti che si trovano in attività di servizio.

I certificati di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) non vengono restituiti.

Coloro che partecipino agli esami per più discipline e vengano per più discipline proposti per l'abilitazione, sono tenuti a presentare una sola copia dei certificati di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente articolo; la tassa di abilitazione di L. 6000 va naturalmente versata per ciascuna delle docenze conseguite: le relative quietanze debbono essere presentate a questo Ministero.

Art. 14.

Presentazione di documenti da parte dei candidati stranieri proposti per l'abilitazione

Nei termini e con le modalità previste dall'art. 12 della presente ordinanza, gli stranieri proposti per il conferimento dell'abilitazione dovranno far pervenire al Ministero Direzione generale istruzione superiore Divisione I i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante la cittadinanza di cui lo straniero è in possesso, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino; qualora apolide, l'interessato dovrà far pervenire un atto notorio dal quale risulti tale suo stato;

3) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Nel caso che il candidato straniero risieda in Italia, oltre al certificato anzidetto, dovrà presentare anche il certificato generale del casellario giudiziario italiano. Se apolide, il candidato dovrà presentare il certificato generale del casellario giudiziario, nel caso risieda in Italia, ovvero, nel caso risieda all'estero, certificato equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato ove abbia abituale residenza;

4) quietanza di L. 6000 rilasciata dall'Ufficio del registro, comprovante il pagamento della tassa di cui all'art. 5 della legge 26 marzo 1953, n. 188.

I certificati, se rilasciati dai competenti uffici della Repubblica Italiana, dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e dovranno essere legalizzati. Se rilasciati, invece, dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e dovranno, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. La firma dell'autorità consolare italiana dovrà, a sua volta, essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri Ufficio legalizzazioni, via Caroncini n. 19, Roma.

Art. 15.

Conferimento dell'abilitazione

L'abilitazione è conferita, con decreto del Ministro, ai candidati graduati entro il numero massimo previsto, per ciascuna disciplina, dall'elenco unito alla presente ordinanza (allegato *A*), e, indipendentemente da tale numero, ai candidati idonei già in possesso di altra abilitazione, ed ai candidati, idonei, stranieri. Il numero massimo previsto per ciascuna disciplina non potrà essere superato in nessun altro caso.

Della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, i rettori delle Università e i direttori degli Istituti di istruzione superiore cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'Ateneo ed in ogni altro modo che riterranno opportuno.

Roma, addì 16 aprile 1957

Il Ministro: Rossi

ALLEGATO *A*

DISCIPLINE NUMERO MASSIMO DI ABILITAZIONI

A)

Discipline	Numero massimo di abilitazioni
1. Demografia	2
2. Diritto agrario	2
3. Diritto amministrativo	4
4. Diritto canonico	2
5. Diritto civile	5
6. Diritto commerciale	4
7. Diritto costituzionale	3
8. Diritto costituzionale italiano e comparato	1
9. Diritto del lavoro	2
10. Diritto della navigazione	1
11. Diritto ecclesiastico	3
12. Diritto industriale	2
13. Diritto internazionale	3
14. Diritto penale	4
15. Diritto processuale civile	3
16. Diritto romano	2
17. Dottrina dello Stato	1
18. Economia politica	3
19. Filosofia del diritto	4
20. Istituzioni di diritto pubblico	2
21. Politica economica e finanziaria	3
22. Procedura penale	3
23. Scienza delle finanze e diritto finanziario	3
24. Sociologia	3
25. Statistica	2
26. Statistica economica	2
27. Statistica sociale	2
28. Storia del diritto italiano	2
29. Storia del diritto romano	1
30. Storia delle dottrine economiche	1
31. Storia delle dottrine politiche	1
32. Diritto privato comparato	2
33. Scienza dell'amministrazione	1

B)

Discipline	Numero massimo di abilitazioni
1. Economia e politica agraria	3
2. Geografia economica	2
3. Matematica finanziaria	2
4. Merceologia	3
5. Ragioneria generale ed applicata	1
6. Storia economica	2
7. Contabilità di Stato	4

C)

Discipline	Numero massimo di abilitazioni
1. Antichità greche e romane	1
2. Archeologia cristiana	2
3. Archeologia e storia dell'arte greca e romana	3
4. Biblioteconomia e bibliografia	2
5. Egittologia	1
6. Filologia greco-latina	1
7. Filologia romanza	3
8. Filologia slava	1
9. Filosofia morale	2
10. Filosofia teoretica	6
11. Filosofia della storia	2
12. Geografia	3
13. Glottologia	3
14. Grammatica greca e latina	2
15. Letteratura cristiana antica	2
16. Letteratura greca	3
17. Letteratura italiana	10
18. Letteratura latina	4
19. Lingua e letteratura araba	1
20. Lingua e letteratura francese	3
21. Lingua e letteratura inglese	3
22. Lingua e letteratura rumena	2
23. Lingua e letteratura russa	2
24. Lingua e letteratura serbo-croata	2
25. Lingua e letteratura spagnola	2
26. Lingua e letteratura tedesca	3
27. Lingua e letteratura turca	1
28. Paleografia e diplomatica	1
29. Pedagogia	2
30. Sanscrito	2
31. Storia del cristianesimo	2
32. Storia della filosofia	4
33. Storia della filosofia antica	2
34. Storia della filosofia medioevale	2
35. Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea	3
36. Storia della letteratura latina medioevale	1
37. Storia dell'arte medioevale e moderna	3
38. Storia della lingua italiana	2
39. Storia della musica	2
40. Storia delle religioni	1
41. Storia del Risorgimento	2
42. Storia e istituzioni musulmane	1
43. Storia greca e romana	4
44. Storia medioevale	4
45. Storia moderna	4
46. Storia religiosa dell'Oriente cristiano	1
47. Americanistica	1
48. Etruscologia e antichità italiche	2
49. Filosofia della scienza	1
50. Letteratura anglo-americana	2
51. Letteratura ispano-americana	2
52. Letteratura umanistica	1
53. Linguistica sarda	2
54. Storia contemporanea	2
55. Storia della filosofia moderna e contemporanea	3
56. Storia delle tradizioni popolari	1

D)

Discipline	Numero massimo di abilitazioni
1. Anatomia chirurgica e corso di operazioni	15
2. Anatomia ed istologia patologica	24
3. Anatomia umana normale	10
4. Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze	8
5. Chimica biologica	12
6. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	20
7. Clinica delle malattie nervose e mentali	18
8. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali	6
9. Clinica dermosifilopatica	12
10. Clinica medica generale e terapia medica	10
11. Clinica oculistica	18
12. Clinica odontoiatrica	12
13. Clinica ortopedica	18
14. Clinica ostetrica e ginecologica	20
15. Clinica otorinolaringoiatrica	18
16. Clinica pediatrica	24
17. Farmacologia	14
18. Fisiologia umana	14
19. Idrologia medica	7
20. Igiene	15
21. Istologia ed embriologia generale	10
22. Malattie infettive	12
23. Medicina del lavoro	12
24. Medicina legale e delle assicurazioni	15
25. Microbiologia	12
26. Parassitologia	6
27. Patologia generale	15
28. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	30
29. Patologia speciale medica e metodologia clinica	30
30. Psicologia	4
31. Puericoltura	10

Discipline	Numero massimo di abilitazioni
32. Radiologia	20
33. Scienza dell'alimentazione	3
34. Semeiotica medica	24
35. Statistica sanitaria	2
36. Storia della medicina	5
37. Tisiologia	15
38. Urologia	15
39. Anatomia topografica	4
40. Genetica medica	3
41. Neurochirurgia	8
42. Psichiatria	8
43. Psicologia dell'età evolutiva	2
44. Semeiotica chirurgica	24
45. Anestesiologia	15
46. Chemioterapia	2
47. Chimica e microscopia clinica	8
48. Medicina costituzionale ed endocrinologia	8
49. Medicina sociale	8
50. Neuropsichiatria infantile	2

E)

Discipline	Numero massimo di abilitazioni
1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale)	6
2. Anatomia comparata	6
3. Antropologia	3
4. Astronomia	3
5. Biologia generale	6
6. Botanica	6
7. Chimica analitica	5
8. Chimica applicata	4
9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale	3
10. Chimica fisica	6
11. Chimica generale ed inorganica	8
12. Chimica industriale	4
13. Chimica organica	10
14. Chimica organica industriale	3
15. Elettrochimica	4
16. Fisica matematica	2
17. Fisica sperimentale	9
18. Fisica superiore	5
19. Fisica teorica	4
20. Fisica terrestre	1
21. Fisiologia generale	8
22. Fisiologia vegetale	2
23. Genetica	2
24. Geochimica	2
25. Geologia	5
26. Geologia applicata	3
27. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno	6
28. Idrobiologia e pescicoltura	3
29. Istologia ed embriologia	4
30. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno	6
31. Mineralogia	4
32. Onde elettromagnetiche	2
33. Paleontologia	2
34. Petrografia	3
35. Radioattività	2
36. Scienza dei metalli	2
37. Siderurgia e metallurgia	2
38. Storia delle matematiche	2
39. Topologia	2
40. Vulcanologia	1
41. Zoologia	6
42. Algebra superiore	2
43. Astrofisica	1
44. Chimica fisica tecnica	2
45. Chimica metallurgica	2
46. Chimica teorica	3
47. Fisica nucleare	5
48. Radiochimica	4
49. Strutturistica chimica	4
50. Biochimica fisica	2
51. Chimica delle sostanze coloranti	4
52. Chimica nucleare	2
53. Citogenetica vegetale	2
54. Ecologia umana	3
55. Fitoiatria	2
56. Radiobiologia	2
57. Speleologia	2

F)

Discipline	Numero massimo di abilitazioni
1. Aerodinamica	2
2. Aeronautica generale	2
3. Architettura navale	2
4. Architettura tecnica	3
5. Arte navale	1
6. Comunicazioni elettriche	2
7. Costruzioni aeronautiche	2
8. Costruzioni di macchine elettriche	3
9. Costruzioni idrauliche	2
10. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato	2
11. Costruzioni navali mercantili	2
12. Disegno	2
13. Elettrotecnica	3
14. Fisica tecnica	3
15. Giacimenti minerari	2
16. Idraulica	3
17. Impianti industriali chimici	3
18. Impianti industriali meccanici	2
19. Macchine	2
20. Macchine marine	2
21. Meccanica applicata alle macchine	2
22. Metallurgia e metallografia	4
23. Misure elettriche	2
24. Scienza delle costruzioni	4
25. Tecnica ed economia dei trasporti	2
26. Tecnica urbanistica	4
27. Topografia con elementi di geodesia	2
28. Trazione elettrica	2
29. Elettronica	2
30. Ingegneria sanitaria	2
31. Tecnica del freddo	2
32. Impianti tecnici	1
33. Tecnologia chimica dei combustibili	1
34. Teoria e tecnica dei missili	2
35. Trasporti funiviari	1

G)

Discipline	Numero massimo di abilitazioni
1. Architettura degli interni, arredamento e decorazione	2
2. Composizione architettonica	2
3. Igiene edilizia	2
4. Restauro dei monumenti	2
5. Storia dell'arte, storia e stili dell'architettura	3
6. Teoria delle rappresentazioni architettoniche	1

H)

Discipline	Numero massimo di abilitazioni
1. Biochimica applicata	3
2. Chimica bromatologica	3
3. Chimica farmaceutica e tossicologica	10
4. Idrologia	1
5. Tecnica e legislazione farmaceutica	5
6. Chimica farmaceutica applicata	4

Discipline	Numero massimo di abilitazioni
I)	
1. Agronomia generale e coltivazioni erbacee	2
2. Anatomia e fisiologia degli animali domestici	2
3. Aviconiglicoltura	1
4. Botanica sistematica	2
5. Chimica agraria	6
6. Coltivazioni arboree	3
7. Ecologia	1
8. Entomologia agraria	2
9. Estimo rurale e contabilità	1
10. Industrie agrarie enologia, caseificio, oleificio	3
11. Legislazione forestale	1
12. Meccanica agraria con applicazioni di disegno	2
13. Microbiologia agraria e tecnica	2
14. Olivicoltura	1
15. Orticoltura e floricoltura	1
16. Patologia vegetale	3
17. Viticoltura	1
18. Zoologia forestale venatoria e acquicoltura	1
19. Fisiopatologia vegetale	1
20. Tecnica delle applicazioni frigorifere	1
L)	
1. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia	2
2. Anatomia topografica e chirurgia operativa	1
3. Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale	2
4. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica	1
5. Igiene zootecnica	1
6. Ispezione degli alimenti di origine animale	2
7. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria	5
8. Microbiologia ed immunologia	2
9. Ostetricia e ginecologia veterinaria	2
10. Parassitologia (veterinaria)	2
11. Patologia generale ed anatomia patologica	2
12. Patologia speciale e clinica chirurgica	4
13. Patologia speciale e clinica medica	4
14. Zootecnica generale	4
15. Zootecnica speciale	1
16. Igiene dei prodotti della pesca con elementi di pescicoltura	1
17. Igiene ed approvvigionamenti del latte	1

ALLEGATO *B*

Modello della domanda (candidati italiani)
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale istruzione superiore Div. I
ROMA

Il sottoscritto di
e di nato a
il residente in
via n. chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in

nella sessione dell'anno 1957 indetta con ordinanza
Ai sensi del decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . (1);
di non aver riportato condanne penali (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dall'ordinanza con cui è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1957.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:
a) il diploma (o certificato) di laurea;
b) la ricevuta mod. 72-*A* comprovante il pagamento della tassa di L. 10.000 (diecimila) (3).

(Data)

(Firma) .(4)

(Indirizzo)

---

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) Unire inoltre alla domanda, ai sensi dell'art. 3 della ordinanza, un elenco in duplice copia, di tutti i documenti o titoli che si presentano.

(4) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2, penultimo comma, dell'ordinanza.

ALLEGATO *C*

Modello della domanda (candidati stranieri)
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale istruzione superiore Div. I
ROMA

Il sottoscritto di
e di nato a
il residente in
via n. chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in

nella sessione dell'anno 1957 indetta con ordinanza
Ai sensi del decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:
di essere cittadino (1);
di non aver riportato condanne penali (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dall'ordinanza c cui è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1957.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:
a) il diploma (o certificato) di laurea conseguito in una Università italiana *ovvero* diploma (o certificato), di specializzazione o perfezionamento conseguito presso una Università italiana *ovvero* titolo equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani (3);
b) la ricevuta mod. 72-*A* comprovante il pagamento della tassa di L. 10.000 (diecimila) (4).

(Data)

(Firma) . . . . (5)

Indirizzo del candidato in Italia

---

(1) Indicare la cittadinanza di cui siasi in possesso ovvero dichiarare di essere apolide.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) Il titolo di studio deve essere legalizzato a norma dell'art. 5 dell'ordinanza.

(4) Unire inoltre alla domanda, ai sensi dell'art. 5 della ordinanza, un elenco in duplice copia di tutti i documenti o titoli che si presentano.

(5) La firma deve esere autenticata a norma dell'art. 4, ultimo comma, dell'ordinanza.

(2646)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso pubblico a quattromilacinquecento posti di manovale in prova, indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1956.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 652, registrato alla Corte dei conti addì 17 agosto 1956, registro n. 11 bilancio Trasporti, foglio n. 91, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a quattromilacinquecento posti di manovale in prova, con assegnazione ai Compartimenti di Torino, Milano, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona, Bari, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari e agli Uffici di Verona;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali numero P.A.G. 41.1.245.90216 del 4 aprile 1957;

Decreta:

Per l'espletamento del concorso a quattromilacinquecento posti di manovale in prova, citato nelle premesse, in relazione al punto sei del relativo avviso-programma, le Commissioni esaminatrici compartimentali sono composte come appresso:

COMPARTIMENTO DI TORINO

Campana dott. Giuseppe, ispettore capo, presidente.

1ª *Sottocommissione*

Barone Domenico, ispettore principale, membro;
Cacciotto Gioacchino, revisore capo, membro;
Canaparo Giuseppe, applicato capo, segretario.

2ª *Sottocommissione*

Pecchiura Antonio, segretario capo, membro;
Aroasio rag. Domenico, segretario capo, membro;
Bosco Luigi, applicato capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Marazza dott. Luigi, ispettore principale, presidente;
Lequio Ugo, revisore capo, membro;
Marchi Mario, capo stazione principale, membro;
Cavecchia Eliseo, segretario principale, segretario.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Covini Carlo, ispettore principale, presidente.

1ª *Sottocommissione*

Giuliani Giuseppe, ispettore 1ª classe, membro;
Vitali Pietro, capo stazione principale, membro;
Antomelli Renzo, segretario capo, segretario.

2ª *Sottocommissione*

Anfossi Agostino, segretario capo, membro;
Chiodaroli Carlo, segretario capo, membro;
Puritani Francesco, applicato principale, segretario.

UFFICI DI VERONA

Tacconi Guglielmo, ispettore principale, presidente.

1ª *Sottocommissione*

Pedrazzi dott. Giannino, revisore capo, membro;
Veronesi Emilio, capo stazione principale, membro;
Mattiello dott. Renato, segretario principale, segretario.

2ª *Sottocommissione*

Esposito dott. Andrea, segretario capo, membro;
Rigo Attilio, revisore capo, membro;
Messora rag. Enzo, segretario principale, segretario.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Pennisi ing. Salvatore, ispettore principale, presidente;
Di Furia Alfredo, capo stazione superiore, membro;
Nodari Attilio, segretario capo, membro;
Vedova Giorgio, applicato principale, segretario.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Di Noto ing. Giovanni, ispettore principale, presidente;
Daboni dott. Alessandro, segretario capo, membro;
Benedetti Renzo, segretario capo, membro;
Cotoni Giulio, applicato capo, segretario;

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Amadesi Alfonso, ispettore principale, presidente.

1ª *Sottocommissione*

Gallingani Elio, ispettore 1ª classe, membro;
Fiaschi ing. Darville, ispettore capo superiore a riposo, membro;
Caporale Nicola, segretario capo, segretario.

2ª *Sottocommissione*

Fornari dott. Giovanni, segretario capo, membro;
Parini Sergio, ispettore principale a riposo, membro;
Pasi Guido, segretario principale, segretario.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Franchi dott. Eugenio, ispettore capo, presidente;

1ª *Sottocommissione*

Turziani dott. Giuseppe, ispettore 1ª classe, membro;
Checcacci Corrado, revisore capo, membro;
Massai Emilio, segretario principale, segretario.

2ª *Sottocommissione*

Maffei dott. Michele, ispettore 1ª classe, membro;
Filippini Girolamo, ispettore principale a riposo, membro;
Antonacci Gaetano, applicato capo, segretario.

3ª *Sottocommissione*

Vezzosi Renato, ispettore principale, membro;
Malavolti ing. Giuseppe, capo servizio principale a riposo, membro;
Fossi Emilio, segretario capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Sacripanti Mario, ispettore principale, presidente.

1ª *Sottocommissione*

Giovannelli Secondo, capo stazione principale, membro;
Gambini Elia, capo stazione superiore a riposo, membro;
Vitalini dott. Leo, segretario capo, segretario.

2ª *Sottocommissione*

Fadabeni Giuseppe, capo stazione principale, membro;
Di Maio Bruno, revisore capo, membro;
Benvenuto Enzo, applicato capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Jirillo Vincenzo, ispettore principale, presidente;

1ª *Sottocommissione*

Tripedi Mario, revisore capo, membro;
Rinaldi Antonio, ispettore capo a riposo, membro;
Genga Argio, segretario principale, segretario.

2ª *Sottocommissione*

Benazzi Corrado, ispettore principale, membro;
Simonetta Vincenzo, ispettore capo a riposo, membro;
Paganini Giorgio, segretario principale, segretario.

3ª *Sottocommissione*

Rolfi Alfredo, capo stazione principale, membro;
Gerosa ing. Virgilio, ispettore capo superiore a riposo, membro;
Braconcini Bruno, applicato principale, segretario;

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Rossi rag. Gustavo, ispettore principale, presidente.

1ª *Sottocommissione*

De Vivo rag. Giovanni, ispettore 1ª classe, membro;
Di Bello dott. Furio, segretario capo, membro;
Contardi dott. Giovanni, segretario principale, segretario.

2ª *Sottocommissione*

D'Apice dott. Michele, ispettore 1ª classe, membro;
Lanza Filiberto, capo stazione principale, membro;
Falivene dott. Ubaldo, segretario principale, segretario.

3ª *Sottocommissione*

Correa dott. Federico, ispettore 1ª classe, membro;
Albino Rodolfo, segretario capo, membro;
Pappalardo dott. Vincenzo, segretario principale, segretario.

4ª *Sottocommissione*

Equizi dott. Pio, assistente lavori capo, membro;
Marciano Armando, ispettore principale a riposo, membro;
Limongelli Giuseppe, segretario principale, segretario.

COMPARTIMENTO DI BARI

Adamo ing. Giuseppe, ispettore principale, presidente.

1ª *Sottocommissione*

Desiati dott. Giovanni, ispettore 1ª classe, membro;
Dalmaso Lorenzo, revisore capo, membro;
Meterangelo Vito, segretario principale, segretario;

2ª *Sottocommissione*

Di Gioia Cesarino, segretario tecnico capo, membro;
Colotta Francesco, capo stazione principale, membro;
Caruco Beniamino, segretario principale, segretario.

3ª *Sottocommissione*

Ficele Vincenzo, segretario capo, membro;
Fallocco Ernesto, capo stazione principale, membro;
Pietrasanta Salvatore, applicato principale, segretario.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Rallo rag. Michele, ispettore principale, presidente.

1ª *Sottocommissione*

Cilea Antonino, segretario capo, membro;
Fontana Domenico, capo stazione principale, membro;
Laganà Pietro, segretario principale, segretario.

2ª *Sottocommissione*

Aragona dott. Ottavio, segretario capo, membro;
Arcudi Giovanni, capo stazione principale, membro;
Morabito Pietro, applicato principale, segretario.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Piciocchi ing. Antonio, ispettore capo, presidente.

1ª *Sottocommissione*

Sorge ing. Carmelo, ispettore principale, membro;
Martelli Giacomino, capo stazione principale, membro;
Coniglio dott. Mario, segretario principale, segretario.

2ª *Sottocommissione*

Palmegiano Giuseppe, ispettore 1ª classe, membro;
Favaloro Angelo, segretario capo, membro;
Thomas Antonino, applicato principale, segretario.

3ª *Sottocommissione*

Virgilio Attilio, capo stazione principale, membro;
Barbera Salvatore, ispettore principale a riposo, membro;
Terranova Francesco, applicato principale, segretario.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Massazza rag. Quinto, ispettore principale, presidente;
Lindiri rag. Antonio, segretario capo, membro;
Contarini Mario, capo stazione principale, membro;
Cauli Emanuele, applicato capo, segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1957
Registro n. 18 *bilancio Trasporti, foglio n.* 87. — BARNABA

(2894)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso per il posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Terni

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1956, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Terni (classe 1ª);

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1957, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Terni, nell'ordine appresso indicato:

1.	Napoli dott. Renato	punti	98,56	su 132
2.	Carlomagno dott. Marco	»	93,08	»
3.	Marchica dott. Gaetano	»	86,36	»
4.	Montecalvo dott. Antonio	»	85,92	»
5.	Madau Diaz dott. Gaetano	»	78,66	»
6.	Norcia dott Federico	»	77,68	»
7.	Zito dott Ludovico	»	77,06	»
8.	Frajese dott. Vittorio	»	74,50	»
9.	Fiorentin dott. Aldo	»	74,22	»
10.	Ciraflci dott. Giuseppe	»	70,95	»
11.	Napolino dott. Francesco	»	69,37	»
12.	Macaluso dott. Bartolomeo	»	68,83	»
13.	Ferrari dott. Gino	»	68,51	»
14.	Russo sig. Ferruccio	»	68,50	»
15.	Novaga sig. Arvedo	»	68,16	»
16.	Chiarello sig. Salvatore	»	67,50	»
17.	Mazzoni dott. Francesco	»	65,58	»
18.	Baldassarre sig. Luigi	»	65,57	»
19.	Facciolo sig. Francesco Paolo	»	65,50	»
20.	Calabro sig. Vincenzo	»	65 —	»
21.	Troccoli sig. Bernardino	»	57 —	»
22.	Pignataro sig. Rocco	»	56,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 29 aprile 1957

p. *Il Ministro*: BISORI

(2889)

Graduatoria del concorso per il posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Lentini (Siracusa).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1956, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II), vacante nel comune di Lentini (Siracusa);

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1957, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II), vacante nel comune di Lentini (Siracusa), nell'ordine appresso indicato:

1.	Campanelli dott. Giovanni	punti	78,16	su 132
2.	Messineo dott. Giuseppe	»	75,83	»
3.	Veneroso dott. Giuseppe	»	74,45	»
4.	De Virgiliis dott. Vito	»	74,31	»
5.	Giambitto dott. Giuseppe	»	72,77	»
6.	Bisulca dott. Carmelo	»	71,71	»
7.	Basile sig. Francesco	»	70,97	»
8.	Di Santo dott. Angelo	»	70 —	»
9.	Baraldi dott. Dario	»	69,24	»
10.	Caputo dott Luigi	»	68,72	»
11.	Iacona dott. Giovanni	»	67,91	»
12.	Messina dott. Francesco	»	67,10	»
13.	Bonadio sig. Giuseppe	»	66,48	»
14.	Bitetti dott. Giuseppe	»	66,29	»
15.	Orsini sig. Orsino	»	64,58	»
16.	Pannunzio sig. Primiano	»	64,35	»
17.	Spezia sig. Roberto	»	63,50	»
18.	Sardella dott. Pasquale	»	62,73	»
19	Volpe sig. Michele	»	62 —	»
20.	Cirillo dott. Alfonso	»	58,70	»
21.	Indelicato sig. Antonino	»	57,79	»
22.	Lauria dott. Giuseppe	»	55,18	»
23.	Catandella sig. Andrea	»	53,76	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1957

p. *Il Ministro*: BISORI

(2890)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto n. 42943 San. dell'11 giugno 1955, col quale è stato bandito il concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1954;

Visti gli atti dello svolgimento del concorso e riconosciutili regolari;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto il regolamento dei concorsi 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale dei partecipanti al concorso indicato in premessa:

1.	Scopelliti dott. Michele	punti	55,762	su 100
2.	Genovesi dott. Benedetto	»	52,900	»
3.	Bucalo dott. Giuseppe	»	51,168	»
4.	Lo Presti dott. Andrea	»	49,768	»
5.	Composto dott. Giovanni	»	49,175	»
6.	Fugazzotto dott. Antonino	»	48,937	»
7.	Picciolo dott. Giacomo	»	47,193	»
8.	Terrachini dott. Francesco	»	47,185	»
9.	Caruso dott. Antonino	»	46,500	»
10.	Guzzo dott. Gaetano	»	45,756	»
11.	Marsala dott. Giuseppe	»	45,637	»
12.	De Remigis dott. Fernando	»	45,475	»
13.	Costa dott. Domenico	»	45,337	»
14.	Viola dott Salvatore	»	44,675	»
15.	Isgrò dott. Salvatore	»	44,525	»
16.	Gregorio dott. Giuseppe	»	44,450	»
17.	Pirrè dott. Giovanni	»	44,400	»
18.	D'Amico dott. Francesco	»	44,093	»
19.	Perrella dott. Raffaele	»	43,756	»
20.	Costantino dott. Antonino	»	43,700	»
21.	Turrisi dott. Antonino	»	43,343	»
22.	Calderone dott. Antonio Franco	»	43,336	»
23.	Giordano dott. Giuseppe	»	43,300	»
24.	De Pasquale dott. Francesco	»	43,040	»
25.	Sciambra dott. Sebastiano	»	42,812	»
26.	Fabiano dott. Natale	»	42,637	»
27.	Smedile dott. Letterio	»	42,625	»
28.	Pierro dott. Isidoro	»	41.887	»
29.	Pagano dott. Giuseppe	»	41,812	»
30.	Cacciola dott. Filippo	»	41,681	»
31.	Di Martino dott. Andrea	»	41,562	»
32.	Genovese dott. Carmelo	»	40,875	»
33.	Mattia dott. Giuseppe	»	40,687	»
34.	Lo Piano dott. Ugo	»	40,318	»
35.	Vallone dott. Ignazio	»	40,212	»
36.	Magazzù dott. Leone	»	39,950	»
37.	Parisi dott. Francesco	»	39,837	»
38.	Castiglione dott. Francesco	»	39,343	»
39.	Cuffaró dott. Vincenzo	»	39,243	»
40.	Muscio dott. Antonino	»	39,200	»
41.	Muranda dott. Luigi	»	38,862	»
42.	Allegra dott. Giuseppe	»	38,575	»
43.	Bellitti dott. Giovanni	»	38,281	»
44.	Milazzo dott. Agatino	»	38,175	»
45.	Messina dott. Angelo	»	37,875	»
46.	Billone dott. Carmelo	»	37.606	»
47.	Biandi dott. Elio	»	37,500	»
48.	Borsellino dott. Vincenzo	»	37,443	»
49.	Calabrò dott. Giuseppe	»	37,137	»
50.	Occhipinti dott. Giovanni	»	36,406	»
51.	Agosta dott. Antonino	»	35,325	»
52.	Bontempo dott. Calogero	»	35,125	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 8 aprile 1957

Il prefetto: RUSSO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto n. 42943 Div. san. dell'11 giugno 1955, col quale è stato bandito il concorso per posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1954;

Visto il decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso.

Visto il testo unico delle leggi sanitarie del 1934 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori dei posti di veterinario condotto, a fianco dei nominativi indicati, i seguenti concorrenti:

1) Scopelliti dott. Michele: condotta unica di Milazzo;

2) Genovesi dott. Benedetto: condotta unica di Francavilla;

3) Bucalo dott. Giuseppe: condotta consorziale di Furnari-Tripi-Falcone-Oliveri.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 8 aprile 1957

Il prefetto: RUSSO

(2856)

PREFETTURA DI BARI

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario addetto all'ufficio sanitario del comune di Bari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 56842 del 12 aprile 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 27 aprile 1957, con cui veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli e per esami per il conferimento di un posto di veterinario addetto all'ufficio sanitario del comune di Bari, bandito con decreto prefettizio n. 23097 del 27 maggio 1956;

Visto che il vice prefetto, dott. Giacinto Nitri, presidente della Commissione è stato recentemente nominato prefetto e destinato a Gorizia;

Rilevato, pertanto, la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il vice prefetto, dott. Giuseppe Pani è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse, in sostituzione del dott. Giacinto Nitri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Bari, addì 2 maggio 1957

Il prefetto: CAPPELLINI

(2925)

PREFETTURA DI FROSINONE

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 27 febbraio 1957, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;

Considerato che il dott. Secondo Biamonti, nominato presidente della Commissione, si è reso indispensabile, e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Secondo Biamonti, quale presidente della Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa, è nominato il vice prefetto ispettore dott. Franz Ferrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Frosinone, addì 30 aprile 1957

Il prefetto: CHIARAMONTE

(2926)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 55/62394 San, del 29 ottobre 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 112/84304 San, in data 31 dicembre 1952;

Visto il proprio decreto n. 67/69325 San, del 28 novembre 1956, con il quale si assegnavano le condotte ai medici vincitori;

Visto che la 6ª condotta di Imola « San Prospero », a seguito della rinuncia del dott. Amadei Alessandro (3° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che il dott. Vallillo Raffaele (7° in graduatoria) ha rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Bottau Pasquale (9° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bottau Pasquale fu Ottavio è dichiarato vincitore della 6ª condotta medica di Imola « San Prospero ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 16 aprile 1957

Il prefetto: GAIPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 55/92494 San, del 22 ottobre 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 112/84304 San, in data 31 dicembre 1952;

Visto il proprio decreto n. 67/69325 San, del 28 novembre 1956; con il quale si assegnavano le condotte ai medici vincitori;

Visto che la 2ª condotta di Grizzana, a seguito della rinuncia del dott. Novi Luciano (12° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i medici: Roghi Fabio (22° in graduatoria), Parpagnoli Riccardo (23° in graduatoria), Ciancio Giuseppe (26° in graduatoria) e Naldi Bruno (27° in graduatoria), hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Buttelli Mario (29° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 25 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Buttelli Mario di Eugenio è dichiarato vincitore della 2ª condotta di Grizzana

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 29 aprile 1957

Il prefetto: GAIPA

(2895)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.